

**CONTRATTO NORMATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO VALORI PER
IL GRUPPO EQUITALIA LOTTO N. _____
CIG _____**

tra

Equitalia S.p.A. (di seguito brevemente “**Equitalia**”) con sede legale in Roma, Via _____, C.F. e P.I. 08704541005, in persona del legale rappresentante _____, domiciliato per la carica ove sopra;

e

_____ (di seguito anche solo “**Fornitore**”) con sede legale in _____, via _____ n. _____, C.F. e P.I. n. _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra.

Premesso

- che con Disposizione del Vice Presidente n. 11 del 6 marzo 2012, Equitalia ha avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto valori per le Società del Gruppo Equitalia (nel prosieguo semplicemente “**Società partecipate**” o “**Società Contraenti**”);
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore;
- che Equitalia, pertanto, con provvedimento del _____ ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto ____ in favore del Fornitore;
- che in seguito all’esperimento dei controlli previsti dall’art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, per un importo pari ad Euro _____, mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, il _____, con scadenza il _____;
- che il Fornitore è in possesso di un apposita polizza di assicurazione, “a primo rischio assoluto”, a garanzia del denaro trasportato e/o giacente nei caveaux o nelle sale di contazione con un massimale annuo per trasporto/furgone blindato/sinistro non inferiore ad Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) ed un massimale annuo per la giacenza caveau (per contazione e versamenti) non inferiore ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00);
- che Il Fornitore è in possesso di una Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 6.2, allegato A, DM Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2010, a copertura della Responsabilità Civile contrattuale e della Responsabilità civile conto terzi, con massimali non inferiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimiloni/00).

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1
Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
 - Allegato "A" (Schema contratto attuativo);
 - Allegato "B" (Capitolato tecnico);
 - Allegato "C" (Offerta del Fornitore);
 - Allegato "D" (Elenco prezzi);
 - Allegato "E" (DUVRI);
 - Allegato "F" (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - contratto normativo;
 - contratto attuativo;
 - Capitolato tecnico;
 - Offerta del Fornitore;
 - Elenco prezzi;
 - DUVRI;
 - Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Articolo 2
Oggetto, attivazione delle prestazioni e luogo di esecuzione

1. Con il presente contratto Equitalia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, il servizio di trasporto valori per le Società partecipate, comprensivo del servizio di prelievo e trasporto, contazione, verifica assegni, custodia temporanea, riversamento in Banca, fornitura di moneta metallica, affiancamento manutentori casseforti, relativo al lotto _____.
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico allegato sub B.
3. Le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla trasmissione da parte di ciascuna Società partecipata, di specifici contratti attuativi, in conformità allo schema di cui all'allegato A al presente contratto, nei quali saranno specificati i punti operativi presso cui eseguire i servizi commessi, le tempistiche entro cui i servizi stessi dovranno essere attivati e la durata complessiva del servizio.
4. Il Fornitore, entro 3 giorni dalla ricezione di ciascun contratto attuativo, dovrà provvedere alla sottoscrizione e restituzione dello stesso. La mancata sottoscrizione del contratto attuativo da

parte del Fornitore nei termini di cui sopra comporterà la risoluzione automatica del presente contratto per grave inadempimento del Fornitore stesso.

5. Il Fornitore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo di Equitalia e delle Società partecipate all'emissione di un numero minimo di contratti attuativi, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore del Fornitore medesimo. Pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti di Equitalia e/o delle Società partecipate, qualora il numero dei contratti attuativi emessi da queste ultime ovvero i relativi corrispettivi risultassero inferiori rispetto all'importo massimo pattuito con il presente contratto. né Equitalia né le singole Società partecipate potranno essere chiamate a rispondere nei confronti del Fornitore qualora il numero dei contratti attuativi emessi dovesse essere inferiore alle attese del Fornitore stesso.
6. Equitalia si riserva inoltre la facoltà di disporre, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. B) del D. lgs. n. 163/2006, la ripetizione di servizi analoghi per un importo complessivo di Euro _____ , oltre IVA, che il Fornitore si obbliga sin d'ora ad eseguire.

Articolo 3 **Durata**

1. Il contratto avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere protratta, previa tempestiva comunicazione scritta di Equitalia, fino a concorrenza del corrispettivo massimo previsto dal presente contratto, nell'ipotesi in cui, alla scadenza di cui al comma precedente, il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, anche nell'ipotesi di cui al precedente art. 2, comma 6, non sia esaurito. In tale ipotesi, il contratto dovrà intendersi concluso al raggiungimento del predetto corrispettivo massimo.
3. Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1, venga raggiunto il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto ed i relativi contratti attuativi dovranno intendersi conclusi al momento del suddetto raggiungimento.
4. Resta naturalmente inteso tra le parti che, ferma restando la validità ed efficacia del contratto normativo e dei singoli contratti attuativi eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile emettere contratti attuativi qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente contratto.
5. I singoli contratti attuativi avranno la durata fissata da ciascuna società partecipata, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente contratto normativo.

Articolo 4 **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito nella misura complessiva di € _____,00 (euro _____/00), oltre IVA, di cui € _____,00 (euro _____/00) per oneri della sicurezza.

2. Il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sarà, quindi, determinato a misura sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione individuato dalle società contraenti in ciascun contratto attuativo, cui saranno applicati i prezzi offerti dal Fornitore medesimo.
3. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo non vincola in alcun modo Equitalia e le Società partecipate a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
4. Il corrispettivo contrattuale sopra indicato è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il corrispettivo sarà adeguato in conformità a quanto previsto dall'art. 115 del D. lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.
6. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Equitalia e/o dalle Società partecipate, nonché a dare immediata comunicazione alle stesse di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto e dei singoli contratti attuativi.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Equitalia e/o alle Società partecipate di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e dei singoli contratti attuativi ed a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia e/o delle Società partecipate, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale idonei e necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e dei singoli contratti attuativi da parte di Equitalia e/o delle Società partecipate, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Equitalia e/o le Società partecipate da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.
8. Equitalia e/o dalle Società partecipate potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali delle stesse e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 7 **Penali**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la singola Società partecipata potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali di cui all'art. 14 del Capitolato Tecnico allegato sub B al presente contratto.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora corrisposti, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata dal Fornitore, e non esclude il diritto di agire per il ristoro del maggior danno subito.
3. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

Articolo 8 **Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 4, sarà corrisposto in acconti mensili posticipati, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione individuato dalle società contraenti in ciascun contratto attuativo dell'entità delle prestazioni commesse e della corretta esecuzione delle stesse, secondo quanto previsto dal presente contratto, dai suoi allegati e dal singolo contratto attuativo di riferimento. In particolare, al fine di procedere al pagamento delle rate, il Direttore dell'esecuzione provvederà, entro 20 giorni dalla scadenza di ogni periodo di riferimento, a verificare l'effettiva entità e tipologia delle prestazioni eseguite dal Fornitore e, qualora le stesse siano effettuate correttamente, comunicherà al Fornitore l'ammontare del corrispettivo maturato, autorizzando l'emissione delle relative fatture.
2. Sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Società partecipata del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del contratto attuativo, procederà in contraddittorio con il Fornitore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e – qualora le attività commesse al Fornitore siano state eseguite correttamente, autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
4. Sulle fatture dovrà essere specificato il numero di protocollo del contratto attuativo ed il numero di **CIG** relativo al singolo contratto attuativo. Resta inteso che ciascuna Società partecipata non provvederà al pagamento delle fatture nelle quali non sia riportato il numero CIG sopra indicato, ovvero sia riportato un numero CIG errato.
5. Le fatture dovranno essere intestate alla singola Società partecipata che ha trasmesso il contratto attuativo ed inviate all'indirizzo comunicato all'atto della sottoscrizione del predetto contratto attuativo, ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto dalla medesima Società partecipata.
6. Il pagamento delle fatture avverrà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore ed acceso presso _____ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
 - nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____;

- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____.
8. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
9. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
10. Equitalia e ciascuna Società Partecipata verificheranno, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare alla Società partecipata copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
11. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente contratto potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti. Analogamente, le Società contraenti potranno dichiarare risolto di diritto il contratto attuativo relativamente al quale il Fornitore si sia reso inadempiente al citato obbligo.
12. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Società partecipata, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori maggiorati di due punti percentuali.
13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Ciascuna Società partecipata verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, la Società partecipata -ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9
Recesso

1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.

2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate con i singoli contratti attuativi.

3. In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 10
Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Equitalia - a mezzo di raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, Equitalia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli: 2 (oggetto e attivazione delle prestazioni), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (responsabilità civile e garanzie), 13 (subappalto/divieto di subappalto), 15 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo di raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente contratto;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
 - c) risoluzione da parte di una Società partecipata di un singolo contratto attuativo per le cause previste nello stesso e per grave inadempimento alle obbligazioni di cui al contratto attuativo medesimo;
 - d) mancato reintegro della cauzione;
 - e) negli altri casi previsti nel presente contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all'esecuzione del contratto a spese del Fornitore.

Articolo 11

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e/o i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 12

Responsabilità civile e garanzie

1. Il Fornitore terrà indenne Equitalia di qualsiasi danno possa derivare ad Equitalia medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. In particolare il Fornitore, in espressa deroga alle disposizioni di cui all'art. 1693 cod. civ., sarà ritenuto responsabile per la perdita totale e/o parziale dei valori consegnategli qualunque sia la causa che abbia determinato la predetta perdita. In particolare, il Fornitore sarà ritenuto responsabile del furto e della rapina che colpiscano i valori trasportati e sarà tenuto a rimborsare alla Società partecipata, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di denuncia dell'avvenimento, l'intero ammontare dei valori sottratti.
3. In espressa deroga alle disposizioni di cui all'art. 1696 cod. civ., il danno occorso ai valori trasportati sarà quantificato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1223 e ss. cod. civ.. A tal fine il Fornitore dovrà essere in possesso di un apposita polizza di assicurazione, "a primo rischio assoluto", a garanzia del denaro trasportato e/o giacente nei caveaux o nelle sale di contazione con un massimale annuo per trasporto/furgone blindato/sinistro non inferiore ad Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) ed un massimale annuo per la giacenza caveau (per contazione e versamenti) non inferiore ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00).
4. Il Fornitore dovrà inoltre essere in possesso di una Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 6.2, allegato A, DM Ministero dell'Interno del 1° dicembre 2010, a copertura della Responsabilità Civile contrattuale e della Responsabilità civile conto terzi, con massimali non inferiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimiloni/00).
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per Equitalia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto l'esistenza delle copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente contratto si risolverà di diritto,

con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

6. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto le assicurazioni presentata – ancorché accettata da Equitalia- non dovessero garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
7. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
8. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
9. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa diversa da quella di cui al precedente comma, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13

Subappalto/Divieto di subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo massimo complessivo del presente contratto le seguenti prestazioni contrattuali:

- a.;
- b.

1. Il subappalto sarà disciplinato dall'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 14

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Articolo 15
Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente art. Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 16
Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile

1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del D. lgs 196/2003 e s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Società tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.
4. Equitalia, in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 196/03.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni

impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell'Atto dovranno essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per la Società.

Articolo 17

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Equitalia ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Dott. Giuseppe Del Vecchio. Ciascuna Società partecipata provvederà alla nomina del Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione per ciascun contratto attuativo. Il Direttore dell'esecuzione nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti potrà avvalersi dell'ausilio di collaboratori.

Articolo 18

Responsabile di contratto per il Fornitore

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del contratto il sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del contratto normativo e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia.
2. Il Responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare _____ ;
 - Telefono _____ ;
 - Fax _____ ;
 - Indirizzo di posta elettronica certificata _____ .

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Per ogni singolo contratto attuativo il Fornitore dovrà nominare un Responsabile di contratto che opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione della Società partecipata coordinandosi con il medesimo.

Articolo 19
Codice etico

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia S.p.A. consultabile sul sito web www.gruppoequitalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 20
Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

_____, lì

Il Fornitore

Equitalia S.p.A.

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso); art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (responsabilità civile e garanzie), art. 13 (subappalto/divieto di subappalto); art. 15 (riservatezza).

_____, lì

Il Fornitore

